



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE PRIMA CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

al procedimento iscritto al n. 1235/2011 R.G.A.C. Ariano Irpino:

letto il decreto del Presidente del Tribunale, col quale allo scrivente veniva assegnata la controversia;

esaminate, altresì, le osservazioni sulla relazione di c.t.u., presentate dalla parte resistente, in data 1° 10.2013;

ritenuto, almeno in questa sede, di non poter condividere che le attività di natura commerciale costituiscano una specifica sorgente sonora, ai sensi dell'art. 6 *ter*, d.l. 30.12.2008, n. 208 (convertito dalla l. 27.2.2009, n. 13): come tale, infatti, un'attività non è una sorgente sonora, ma si avvale di sorgenti sonore;

considerato che, nella specie, inoltre, la sorgente sonora, ossia l'impianto frigorifero, non può essere neppure ricondotta al disposto del D.P.C.M. 5.12.1997 (il quale «*determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.*»: così l'art. 1), che, all'art. 2, enumera i servizi e gli impianti, dei quali precisa i requisiti acustici, senza prevedere i frigoriferi (ben diversi dagli impianti di condizionamento, invece contemplati);

reputato, pertanto, che non occorran nuove indagini del c.t.u.;

FISSA

nuova udienza, avanti a sé, al 27.5.2015, mandando per la comunicazione, ed invitando le parti a verificare se, nelle more, esse possano giungere ad un'amichevole composizione, sulla scorta delle conclusioni tecniche offerte dalla relazione di c.t.u.

Benevento, li 23.3.2015

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO

